

Ad iniziativa di Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali	N. proposta 76
	Data 23/07/2026

Città di Andria (BT)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 LETT. A) D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1139/2026 SULL'APPELLO N. 1386/2023 IN FAVORE DEL SIG. B.M.

Visto: per presa visione

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L.vo 267/2000
- sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n°, _____ in data _____ ore _____
- Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez. 3, con sentenza n. 1139/2026, depositata in data 08/04/2026, ha accolto il ricorso in appello proposto dal sig. B.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Lomonte Riccardo, in cui, per le ragioni espresse nella sentenza, ha condannato il Comune di Andria al pagamento delle spese processuali, pari ad € 900,00, per il primo grado ed € 1.100,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti come per legge;
- l'ufficio, per quanto riguarda la parte del tributo, ha provveduto ad adempiere al dispositivo della suddetta sentenza;
- con nota del 10/06/2026, protocollo n. 70441 l'Avv. Lomonte Riccardo ha chiesto il rimborso delle spese processuali pari, in totale ad € 2.394,00;
- l'Ente, previo riconoscimento di debito fuori bilancio, dovrà quindi, procedere al pagamento della somma complessiva di € 2.394,00;

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" che stabilisce che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Verificato che i predetti provvedimenti giurisdizionali rientrano tra le fattispecie riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

Rilevato che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del TUEL che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva (lett. a);
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;
- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Dato atto che ai sensi dei vigenti principi contabili i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, sono tenuti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste ma di accertare se esso rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del T.U.E.L. e, quindi di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente ad oggetto:

"Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al "Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali" di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021 inerente la Rimodulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale *(ai sensi dell'art. 243 Bis, comma 5, del D.Lgs 267/2000)* approvato con Deliberazione di C.C. n.56 del 27/11/2018;
- la nota del 25/01/2023, prot. 0006968/2023, nella quale la Sezione Regionale della Corte dei Conti in data 24/01/2023 ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Andria;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 12/06/2025 avente ad oggetto: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio Finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 del D. Lgs. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 22/10/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 13/01/2026 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio anno 2026. Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Provvisorio 2026";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026 – 2028 (Art. 170 comma 1 D.Lgs. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione Finanziario 2026 – 2028 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011). Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dell'11/02/2026 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di Revisione contabile espresso ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

- 1. di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio complessivamente pari ad € 2.394,00, (dettagliatamente riportato nella nota prot. n. 70441/2026), relativo al riconoscimento delle spese processuali di cui alla sentenza n. 1139/2026, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della

Puglia sez. 3, in favore dell'Avv. Lomonte Riccardo, quale difensore antistatario del sig. B.M.
- Cod. Fiscale

3. di dare atto che il debito fuori bilancio summenzionato trova copertura al capitolo n. 126013 del Bilancio di previsione 2026 - 2028, Esercizio Finanziario 2026;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
